# COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta del giorno 21.12.2012							N. 59 del	Registro	
Oggetto	Aliquote Il	MU anno 2013 –	lelib	era	zione di	G.C.	n° 934 del 30.11.2	012.	
L'anno	duemila do	dici addì	vei	atiu	no	del 1	nese di dicembre	alle ore 09,30	)
in Saleri	no, nella con	sueta sala delle a	ıdun	anz	ze del C	onsigl	io, si è riunito il C	onsiglio Comunale,	convocat
previ a	vvisi in dat	a 14.12.2011 e,	noti	fica	tia no	rma d	li legge.		
	Sono pres	enti ed assenti i s	igno	ori:					
			P	A					PA'
1) DEL	JICA	Vincenzo	Ē			22)	FERRAZZANO	Anna	
,	RENTINO	Luca				•	CELANO	Roberto	
,	<b>FURA</b>	Domenico					ZITAROSA	Giuseppe	A
	INAPIECO	Rosa				25)	CAMMAROTA .	Autonio	
5) GAL		Domenico				26)	STASI	Pietro Damiano	*
6) · CRIS		Gaetano				. 27)	ADINOLFI	Raffaele	
,	CITO	Pasquale					VIVIANO	Nobile	
,	NABO'	Luigi					MEMOLI	Pasqualina	
,	LA VALLE .	Raffaele				30)	GAGLIANO	Salvatore	
,	GLIANO	Amedeo				31)	FERRARA.	Alessandro	
11) AMO	,	Camillo				32)	PETILLO	Marco	
	ESSIO.	Antonio				33)	TORRE	Emiliano	
	roro	Felice							
,	ASCALE	Augusto							
,	VENZA	Luciano		*					•
16) TEL		Salvatore		1			•		
17) DI C.		Horace							
	AMANNO	Angelo							
19) MEM		Gianluca							
20) LOF		Dario				-			
21) MAZ		Domenico							
n							Accordi 09		

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale CALIENDO e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASCONE, DE MAIO, GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.



#### IL CONSIGLIO

## Premesso che:

- l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'applicazione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2014, in quanto compatibili;
- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, del D.L. n. 201/2011, modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e dalla legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, si precisa che:

la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/92, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44;

per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1º gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è pari a 110;

Ritenuto opportuno lasciare invariate le aliquote anche per l'anno 2013 avendo provveduto al reperimento delle risorse finanziarie necessarie riducendo prioritariamente le spese non aventi il carattere dell'obbligatorietà e dell'indispensabilità con esclusione di quelle dei servizi relativi agli asili nido ed alle politiche sociali;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover confermare per l'anno 2013 le aliquote nel seguente modo:

1) Aliquota del 4,70 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si estende alle pertinenze dell'abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare pertinenziale per ciascuna delle su dette categorie catastali.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta nella misura di 200 euro. Per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche all'abitazione che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è assegnata al coniuge a titolo di diritto di abitazione sulla casa coniugale;

- 2) Aliquota del 4,70 per mille per le unità immobiliari locate in via permanente e/o a termine a canone di fitto convenzionato ai sensi della legge n. 431/98, realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 21 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta della Regione Campania n° 957 del 21 marzo 2003 e pubblicato sul BURC del 22 aprile 2003, n° 17;
- 3) Aliquota del 10,60 per mille per le restanti unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili. Le aree fabbricabili sono valutate in base ai valori di mercato determinati con la deliberazione di G.C. del 23 febbraio 2007, n. 240.

#### Visto:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di G.C. nº 936 del 30.11.2012

# Visto, altresì:

- il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 14.12.2012;
- il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile, espresso dal direttore del settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta, tra cui quello del Consigliere CRISCUOLO, il quale illustra l'emendamento, che viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendato, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 22 favorevoli, n° 4 contrari (ADINOLFI,CELANO,VIVIANO, ZITAROSA), n° 5 astenuti (CAMMAROTA, FERRARA,FERRAZZANO,GAGLIANO,MEMOLI P.), espressi per alzata di mano dai n° 31 Consiglieri presenti,

### DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base Imu da applicare per l'annualità d'imposta 2013 nel modo seguente:
  - a) Aliquota del 4,70 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze; l'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, posseduta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate.

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'unità

immobiliare è destinata ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo di 400 euro.

L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche all'abitazione che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili

b) Aliquota del 4,70 per mille per le unità immobiliari locate in via permanente e/o a termine a canone di fitto convenzionato ai sensi della legge n. 431/98, realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 21 – "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" – a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta della Regione Campania n° 957 del 21 marzo 2003, e pubblicato sul BURC del 22 aprile 2003, n° 17;

del matrimonio è assegnata al coniuge a titolo di diritto di abitazione sulla casa coniugale;

- c) Aliquota del 10,60 per mille per le restanti unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
- d) Aliquota del 2,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- e) All'aliquota base spettante allo stato per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) è applicato l'aumento dello 0,3 %; ( così come emendato )
- 2) Trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 204/2011, inserito dalla legge n. 44/2012 di conversione del decreto legge n. 16/2012;
- 3) Mandare al Settore Ragioneria ed al Servizio IMU per i provvedimenti di competenza.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.

Del che è verbale,

TT.	PRESIDENTE
11.	ERCSIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

D'ALESSIO

f.to

CALIENDO


# RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 10.01.2013 e durerà per 15 giorni consecutivi fino al 25.01.2013.

lì 10.01.2013

f.to

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -





EMENDAMENTO alle Aliquote IMU anno 2013-Punto 3. lettera d) – ordine del giorno del 21 dicembre 2012.

- Il sottoscritto Criscuolo Gaetano, in qualità di Consigliere Comunale, nell'evidenziare che nel maxiemendamento sulla legge di stabilità per il 2013 sono previste delle modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Unica, di cui alla proposta della Giunta Comunale n.936 del 30/11/2012 pertanto, bisogna tener conto che:
- a) che viene trasferito ai Comuni il gettito relativo agli altri immobili riservati allo Stato (0,38%) con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
- b) che viene trasferito allo Stato l'intero gettito relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D) relativo all'aliquota standard (0,76%).
- c) che i Comuni possono aumentare le aliquote degli immobili in questione di 0,3%.
- d) che una parte del gettito dell'IMU incassato dai Comuni dovrà essere riversato allo Stato per alimentare il costituendo fondo di solidarietà comunale. Con apposito DPCM dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per la sua formazione ed il suo riparto.

Ritenuto pertanto di dover dare atto nella premessa della deliberazione che:

- a) viene trasferito ai Comuni il gettito relativo agli altri immobili, in precedenza riservato allo Stato (0,38%), con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale D;
- b) viene trasferito allo Stato l'intero gettito relativo agli immobili del gruppo catastale D) relativo all'aliquota standard (0,76%).
- c) i Comuni possono aumentare le aliquote degli immobili del gruppo catastale di 0,3%,con percezione del relativo gettito.
- d) una parte del gettito dell'IMU incassato dal Comune dovrà essere riversato allo Stato per alimentare il costituendo fondo di solidarietà comunale. Con apposito DPCM dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per la sua formazione ed il suo riparto.

Mentre, nel dispositivo della deliberazione bisogna aggiungere al comma 1. la lettera e) e precisamente

"all'aliquota base spettante allo Stato per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) è applicato l'aumento dell'0,3%."

L'emendamento è stato elaborato, avvalendosi del supporto tecnico del Settore Ragioneria. Infine, in calce all'emendamento sono riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Settore Ragioneria, il parere di legittimità del Segretario Generale nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Salerno, lì 20 dicembre 2012

IĽ CONSIGLIERE - Gaerano Criscuolo -

Settore Ragioneria

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente emendamento .

IL DIRETTORE

Il Collegio dei Revisori
Si esprime parere favorevole sul
presente emendamento.

Il Segretario Generale

Si esprime parere favorevole sul presente eggendamento.